RG. N.2835/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G.N. **2835/2019** avente ad oggetto invalidità clausole contratto bancario e pendente

TRA

rappresentato e difeso dall'Avv. FABIANI FRANCO come da procura in atti **ATTORE**

E

INTESA SANPAOLO S.P.A. (00799960158) rappresentato e difeso dall'Avv. MALIZIA ROBERTO come da procura in atti **CONVENUTO**

CONCLUSIONI: all'udienza del 03.11.2022 tenutasi in modalità telematica, le parti hanno trasmesso note contenenti le seguenti conclusioni, parte attrice: "*In via principale e nel merito, Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare: a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, per inefficacia e inapplicabilità della stessa; b) la illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 dalla prima contabile in atti sino al 27 maggio 2004; c) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV, CDF e per spese di chiusura periodica del conto; ed ad effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare: 1) che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 17.046,47 come emersa in esito all'istruttoria; 2) condannare la convenuta a pagare alla attrice la medesima somma di € 17.046,47, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo, a titolo di ripetizione in indebito. In ogni caso con vittoria di spese e competenze, anche di CTP, oltre rimborso forfaitario, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari. Con i costi di CTU a carico della convenuta banca.* Parte convenuta: *"Il procuratore della Banca convenuta, a mezzo delle presenti Note sostitutive della comparizione di udienza del 03.11.2022, rappresenta, premessa la non percorribilità, allo stato, di ipotesi transattive, precisa le proprie conclusioni riportandosi a quanto già eccepito e richiesto in sede di comparsa ed a verbale dell'udienza di esame dell'elaborato peritale, pertanto insistendo per l'emissione di ordinanza istruttoria con la quale la CTU depositata, ove mai ritenuti dal Giudicante gli e/c scalari, per giunta incompleti, idonei a ritenere assolto l'onus probandi gravante su controparte, venga integrata secondo le fondate osservazioni già agli atti, anche alla luce della tempestiva eccezione di prescrizione formulata nell'atto di costituzione in giudizio".*

Firmato Da: TURCO EUGENIO MARIA CAMILLO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13e745

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La società conveniva in giudizio Banca Intesa S. Paolo S.p.A. (di seguito la banca) deducendo di aver intrattenuto presso un rapporto di conto corrente di corrispondenza, contrassegnato in origine con il numero 003 10062774-7, poi 10062774, nell'ambito del quale era stata regolata anche la concessione di un credito rappresentata da fido di cassa, e che era stato estinto in data 29.01.2016. Rispetto a tale rapporto, rappresentava di aver corrisposto somme non dovute in ragione della illegittima applicazione di interessi anatocistici, di spese di chiusura trimestrale non dovute, di tassi ultralegali non validamente pattuiti, di commissioni di massimo scoperto prive delle modalità di conteggio, oltre che di commissioni di istruttoria veloce e di disponibilità fondi in carenza dei presupposti di legge. Alla luce di tanto chiedeva, previa dichiarazione della invalidità delle relative clausole contrattuali e la rideterminazione dei rapporti dare/avere tra le parti, la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Costituendosi in giudizio Intesa San Paolo S.p.a. contestava la domanda ritenuta infondata chiedendone il rigetto. In via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda ritenuta l'invalidità del procedimento di mediazione instaurato e la prescrizione del diritto di credito precedente il 29.10.2009 alla pari degli interessi creditori ultraquiquennali dalla data di notifica dell'atto introduttivo. Nel merito, rappresentava la legittimità del rapporto contrattuale e delle singole clausole pattuite.
Nel corso del processo, esperita la procedura di mediazione ed espletata CTU, all'udienza del 3.11.2022 la causa veniva trattenuta in decisione.

La domanda è fondata e può trovare accoglimento.

Quanto alla preliminare questione di improcedibilità risulta essere stata svolta nuova e valida procedura di mediazione, come da verbale negativo del 30.11.2020 (cfr deposito del 3.12.2020), mentre con riguardo alla eccezione di prescrizione la stessa appare infondata.

In merito a quest'ultimo rilievo deve rilevarsi che in tema di azione di ripetizione dell'indebito azionata dal correntista, la banca che nel costituirsi nel giudizio promosso abbia eccepito la prescrizione del relativo diritto non è tenuta a dimostrare la natura dei versamenti ed indicare le specifiche rimesse ritenute prescritte: sull'istituto di credito grava, infatti, un onere di allegazione il quale può dirsi soddisfatto con la semplice affermazione dell' inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare. (Cass. 5610/2020). Quanto osservato, si spiega alla luce del fatto che, come il correntista non possa ritenersi onerato dall'indicare i singoli addebiti per i quali agisce l'azione di ripetizione, parimenti la banca non può dirsi tenuta a fare lo stesso con riferimento alla eccezione della prescrizione, pena la violazione dell'art. 111 Cost che, nel garantire e tutelare il principio del giusto processo, dispone che lo stesso avvenga in condizione di par condicio tra le parti.
L'indicato principio, tuttavia, deve essere collegato a quanto statuito da numerose pronunce di legittimità in tema di presunzione della natura ripristinatoria delle singole rimesse (Cass.33320/2018; 18479/2018; 28819/2017). In tali pronunce la Suprema

Firmato Da: TURCO EUGENIO MARIA CAMILLO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13e745

Corte ha infatti avuto modo di osservare come i versamenti eseguiti su conto corrente in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria delle provviste, dal momento che non determinano uno spostamento patrimoniale dal *solvens* all'*accipiens* (Cass. 4518/2014), sicché, a meno che l'avvenuta stipulazione fra le parti del contratto di apertura di credito non sia in contestazione, la natura delle rimesse deve presumersi come ripristinatoria, con conseguente onere in capo alla banca di provare la diversa natura solutoria ed indicare il momento iniziale della inerzia del creditore). Pertanto la banca, al fine di superare la suddetta presunzione, dovrà necessariamente dare prova delle specifiche rimesse e dell'eventuale termine prescrizionale nel frattempo intervenuto, dal momento che tali elementi assurgono a fatto costitutivo della eccezione medesima (Cass. 20933/2017).
Ciò posto, nel caso di specie, non essendoci stata alcuna contestazione in ordine all'esistenza del rapporto di conto corrente, non può ritenersi sufficiente in capo alla banca convenuta un mero onere di allegazione. La stessa convenuta, infatti, alla luce dei principi sopra richiamati deve ritenersi assoggettata al più gravoso onere di provare la diversa natura solutoria della rimesse ed il relativo termine iniziale della eccepita prescrizione, onere che, nel caso in esame non è stato assolto.
Deve rilevarsi al riguardo come l'istituto di credito convenuto non abbia né dimostrato la diversa finalizzazione solutoria del versamento da parte del correntista, né indicato il relativo termine prescrizionale, mancando dunque di dare prova degli elementi costitutivi dell'eccezione. Pertanto, ritenuta la natura ripristinatoria delle rimesse oggetto di contestazione e considerato che, in questo caso, i termini di prescrizione in questo caso (Cass SSUU n.24418/2010) decorrono dalla data di chiusura del conto risultato estinto il 29.01.2016, la prescrizione non può dirsi intervenuta, essendo stata la domanda proposta il 30.10.2019
Passando alla valutazione delle ulteriori questioni, sulla base della documentazione depositata e dalla CTU - atto che risulta esente da vizi e censure con motivazioni logiche e coerenti rispetto alle quali non vi è ragione di discostarsi - è emerso quanto segue:
quanto alla capitalizzazione trimestrale, l'esame degli estratti conto scalari e relativi al conto corrente di corrispondenza a disposizione relativo al periodo 2000-2013, ha dato modo di accertare la violazione della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori e la conseguente illegittima applicazione di interessi anatocistici per un importo complessivo quantificato in euro 11.980,90.
La documentazione in atti ha, altresì, consentito al CTU di individuare la pattuizione di commissioni di massimo scoperto a far data soltanto dal 27.05.2004, poi tramutata in commissioni disponibilità fondi a partire dal 31.08.2009, circostanza, questa, che determina l'illegittimità anche delle commissioni sino a quel periodo applicate, dovendo le cms essere disciplinate in apposita clausola scritta (art 117, co. 4 TUB) che menzioni sia il tasso e la base di calcolo, che il criterio e la periodicità dell'addebito.
Infine, la Ctu espletata ha riscontrato l'applicazione da parte della banca sia di maggior interessi creditori, nella misura di euro 204,14, sia l'addebito, a carico del correntista e per l'intero periodo oggetto di esame, di spese bancarie non pattuite per

Firmato Da: TURCO EUGENIO MARIA CAMILLO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13e745

iscritto, per un importo complessivo determinato dal CTU in complessivi euro 4.894,47, di cui euro 2.133,55 per csm, euro 207,25 per interessi creditori ed euro 2.724,77 per spese bancarie non dovute.
Alla luce di quanto rilevato, il debito dell'attrice nei confronti della Banca Intesa San Paolo deve essere rideterminato considerando, in suo favore, la somma di € 17.046,48 (cfr tabella CTU pag. 33).
Pertanto la operata la richiesta rideterminazione deve rilevarsi che in relazione dal credito della banca indicato in euro 19.351,19, deve essere detratta la somma di europ 17.046, 48 per un debito residuo di euro € 2.305,62.
Per tali ragioni la domanda può essere accolta nella misura indicata.
Attesa la soccombenza parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese processuali (comprensive di CTU e di spese di mediazione, escluse quelle di CTP da ritenute superflue) e liquidate nella misura indicata in dispositivo ex DM 147/2022 (parametro fino ad euro 26.000, con valori prossimi ai medi per quattro fasi di giudizio).

P.Q.M.

Il Tribunale di Viterbo, ogni contraria istanza, difesa, domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto rideterminato il debito della società nei confronti di Intesa San Paolo S.p.a. in complessivi euro 2.305,62;
2. condanna Intesa San Paolo S.p.a. alla refusione delle spese di lite in favore di spese che si liquidano in euro 5.000,00 oltre 15% spese generali, IVA, CPA e spese di mediazione e CTU, somme da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Viterbo, 03.04.2023

Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco

Firmato Da: TURCO EUGENIO MARIA CAMILLO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13e745